

ALLEGATO 4 all'AVVISO - SCHEMA - CONVENZIONE

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PORTOMAGGIORE E L'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE______PER LA REALIZZAZIONE SUL TERRITORIO DI PORTOMAGGIORE, IN MODO INTEGRATO CON I SERVIZI SOCIALI COMUNALI, DI ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ DI SUPPORTO A SITUAZIONI DI SVANTAGGIO ED EMERGENZA SOCIALE. PERIODO GENNAIO 2026 - DICEMBRE 2027

Premesso che:

- nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell'uomo e, come tale, è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali che devono essere valorizzate giacché l'art. 18 della Costituzione recita, che "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare";
- il principio di sussidiarietà orizzontale concretamente si manifesta attraverso un intervento pubblico che si pone come suppletivo rispetto all'iniziativa dei privati, nel senso che l'intervento pubblico si giustifica solo ove i privati non siano in grado di soddisfare efficacemente interessi ed esigenze meritevoli di tutela;
- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà", evidenziato che il principio di sussidiarietà orizzontale si atteggia quale criterio propulsivo in coerenza al quale deve svilupparsi, nell'ambito della società civile, il rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità di interesse collettivo. Ciò trova riscontro in una visione secondo cui lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale e si impegnano

direttamente per la realizzazione di quelle che sono avvertite come utilità collettive, come esigenze proprie della comunità di cui fanno parte;

- il Testo Unico sugli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma, e ss.mm.ii.) prevede che "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- l'art. 12 della L. 241/1990 prevede la possibilità di concedere sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione id vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- il D.lgs 117/2017 e succ. modifiche ed integrazioni "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e la pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'art. 55 del Codice del Terzo Settore in particolare ribadisce che "in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
- l'art. 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici prevede "In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 ";
- il D.M. 31 marzo 2021, n. 72 definisce le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore;
- -la L.R. Emilia-Romagna n. 3 del 13/04/2023 definisce le norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva.

Considerato che:

dal giorno	al giorno	à state pubblicate sul	cito ictituzionalo dal
		è stato pubblicato, sul	
	55 , ,	vviso pubblico", approvato co	
delpe	er raccogliere le manifest	azioni di interesse da parte	di organizzazioni di
volontariato e le a	issociazioni di promozione	sociale di cui al D.Lgs.117 de	03/07/2017 "Codice
	•	partenariato mendiate co-pr	
dell'art. 55 del D.	lgs n. 117/2017 e success	iva stipula di una convenzione	e, frutto del processo
di co-progettazion	ne, con il Comune di Portor	naggiore (Fe) per la realizza	zione sul territorio
di Portomaggio	re, in modo integrato	con i servizi sociali com	unali, di azioni di
contrasto dell'es	sclusione sociale delle p	persone in condizione di po	overtà estrema o a
rischio di margi	nalità: accesso ai beni d	li prima necessità con part	icolare riferimento
		alimentari per il periodo	
dicembre 2027	_	• •	_
- svolta la procedi	ura comparativa delle prog	ettualità presentate, è stata se	elezionata
l'Associazione	non	lucrativa	denominata
			con la
guala à stata sar	saudata il progetto defini	tive fruits della se areaetta-	
•		tivo, frutto della co-progettaz	none, approvato con
determinazione n.	;		

-	l'Associazione è iscritt	a nel registro	della Regione	dal	,

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto definitivo risultante in esito alla fase di co-progettazione e approvato dalla determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento. L'Ente del Terzo Settore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività e gli interventi co-progettati siano svolti con le modalità convenute e per il periodo concordato, nel rispetto delle eventuali modifiche apportate nel corso del rapporto convenzionale, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito di collaborazione che informa il percorso di co-progettazione.

Articolo 3 – Ambito di attività

Il comune di Portomaggiore e _______, daranno attuazione alle fasi ed alle azioni così come descritte nel Progetto e nel Piano Finanziario preventivo definiti congiuntamente quale esito della co-progettazione ed allegati alla presente quali parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 4 - Descrizione delle attività

Le modalità di attuazione del progetto per la realizzazione sul territorio di Portomaggiore delle attività di recupero e distribuzione di beni di prima necessità nonché di supporto a situazioni di svantaggio ed emergenza sociale, fanno riferimento al suddetto Progetto congiunto concordato di cui all'art. 3.

Articolo 5 - Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, per le attività di cui all'articolo 4 con, presumibilmente con decorrenza dal 01.01.2026 fino al 31.12.2027.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 6 - Continuità nella realizzazione delle attività e verifiche

L'Associazione si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione, in stretta correlazione con i Servizi Sociali ed Assistenziali.

L'Associazione si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Il referente dei Servizi Sociali ed Assistenziali potrà verificare i risultati del progetto attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con referenti dell'Associazioni o con i fruitori.

⁻ lo schema della presente convenzione è stato approvato con la determina approvazione dell'avviso e poi opportunamente adattato in seguito alla co-progettazione;

Articolo 7 - Volontari utilizzati

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione i propri volontari, come da progetto frutto della co-progettazione.

I volontari svolgono le attività di cui alla presente convenzione nel rispetto dei diritti, della dignità e delle opzioni degli utenti e dei fruitori nonché con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specifiche.

L'Associazione garantisce la riqualificazione e l'aggiornamento dei volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" come disposto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore e nello specifico al comma 2 viene specificato come "Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà" i rimborsi al volontario che opera nell'associazione può essere effettuate secondo quanto disposto dal comma 4 del medesimo codice, che sancisce come "Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

Articolo 8 – Contributi/Rimborsi erogati dal Comune.

Trimestralmente l'Associazione dovrà presentare la richiesta di rimborso con la specifica delle spese effettivamente sostenute, distintamente per ogni attività di volontariato svolta. A titolo esemplificativo le spese oggetto di rimborso relativo al servizio richiesto, dietro presentazione dei documenti giustificativi della spesa, sono: carburante e affini, revisione, manutenzione e revisione automezzi, oneri relativi alla copertura assicurativa, spese telefoniche e utenze varie (anche di assistiti), spese vestiario/lavanderia, costi riferiti all'acquisto dei generi di prima necessità, farmaci, rimborsi per interventi di assistenza a favore di utenti, costi per attrezzature specifiche impiegate per la realizzazione del progetto ecc.

Si sottolinea che i rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della convenzione in argomento. E' ammesso ai sensi dell'art.56 comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente "alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione", con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. I criteri per la definizione della quota parte imputabile alla presente convenzione deve risultare dal progetto condiviso.

L'erogazione del contributo da parte del Comune viene disposto entro 30 giorni dalla presentazione al Comune stesso di un rendiconto analitico trimestrale debitamente firmato dal legale rappresentante sotto forma di autodichiarazione, con copia della documentazione giustificativa delle spese. L'originale della documentazione giustificativa delle spese sarà conservata presso la sede dell'Associazione ed esibita su richiesta del Comune.

La somma massima messa a disposizione dal Comune quale **CONTRIBUTO** ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'associazione è pari a

_____ (indicare l'importo frutto della co-progettazione tenuto conte che importo massimo messo a disposizione del Comune pari a € 24.000,00 per tutta la durata della convenzione (24 mesi), di cui € 12.000,00 per il periodo gennaio – dicembre 2026 e € 12.000,00 per l'anno 2027).

I contributi di cui sopra non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, come da ultimo chiarito dall'agenzia delle entrate con risposta ad interpello n. 375 del 25/05/2021;

Il Comune si riserva la possibilità di riconoscere ulteriori contributi a copertura di spese per attività supplementari strettamente correlati al progetto co-promosso che dovessero subentrare nel corso della sua realizzazione.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese né può essere accordato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Articolo 9 - Responsabilità

L'Associazione è unica e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività contemplate dalla presente convezione.

L'Associazione si assu l'Amministrazione Co		•	•			
stipulato apposita po	olizza assicurativa Al	l Risks a co	pertura di 		thio rilaso Agenzia	ciata da di
		, numero				in data
, ;	scadenza					
A norma dell'articolo per assicurare i propri volontariato, nonché prilasciata da	volontari da infortun per la responsabilità (i e malattie, c	connessi allo	svolgime	nto dell'at olizza assi	ttività di
		, numero				in data
,	scadenza	·				

Gli oneri delle suddette polizze, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017, possono essere rendicontate in quota parte al Comune che provvederà al rimborso secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Articolo 10 - Osservanza del codice di comportamento

L'associazione si impegna ad osservare per quanto compatibile il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Portomaggiore vigente reperibile sul sito web: www.comune.portomaggiore.fe.it sezione "Amministrazione trasparente".

L'associazione inoltre dovrà attenersi personalmente e tramite il proprio personale ed i propri volontari, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore vigente presso l'ente e ricevuto in copia all'atto della stipula della presente convenzione.

all'art. 3 "Principi generali", all'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", all'art. 8 "Prevenzione della corruzione", all'art. 10 "Comportamento nei rapporti privati" ed all'art. 17 "Contratti ed altri atti negoziali", interpretando opportunamente gli articoli 8 e 17 dalla prospettiva dalla prospettiva dell'Associazione.

A tal proposito, a norma dell'art. 1456 c.c., rubricato "Clausola risolutiva espressa", le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano che il contratto relativo all'affidamento del presente appalto si intende automaticamente risolto qualora ricorrano violazioni da parte dell'affidatario degli obblighi contenuti nell'art. 3 "Principi generali", nell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", nell'art. 8 "Prevenzione della corruzione", nell'art. 10

"Comportamento nei rapporti privati" e nell'art. 17 "Contratti ed altri atti negoziali" del citato

Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore.

Inoltre l'associazione è obbligata a rispettare la norma contenuta nell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 sul "divieto di pantouflage" che testualmente dispone quanto segue: "16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Articolo 11 - Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari, ai sensi dei precedenti artt. 7 e 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014).

Articolo 13 – Garanzia e riservatezza dei dati a norma regolamento UE 679/2016

E' fatto obbligo all'affidatario di garantire massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina prevista dal Regolamento UE 679/2016. L'affidatario assume il ruolo di Responsabile esterno del Trattamento dei dati, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, garantendo diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento e, in generale, dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali ed impegnandosi a procedere al trattamento degli stessi attenendosi alla normativa, nonché a tutte le istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento dei dati.

Articolo 14 - Revoca e recesso

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente convenzione per subentrati motivi di pubblico interesse con un preavviso di almeno 1 mese, dandone idonea comunicazione all'Associazione tramite pec.

L'Associazione potrà recedere dal presente contratto in qualunque momento, con un preavviso di almeno 2 mesi, dandone idonea comunicazione al Comune (in forma scritta o tramite pec). La presente convenzione si intende risolta nel caso venga meno l'iscrizione dell'Associazione al "Registro unico nazionale" (durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le iscrizioni nei Registri regionali dell'Emilia Romagna).

Articolo 15 - Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 16 - Spese contrattuali

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico
dell'Associazione
Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6
del DPR 131/1986).
La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi
dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.
Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle
loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la
sottoscrivono digitalmente.
Data,
Il Comune di
L'Associazione